

WHISTLEBLOWING FAQ

1. Cos'è il Whistleblowing?

Il cd. "Whistleblowing" è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i soggetti appartenenti ad un'organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi una violazione, un reato o un illecito, commesso da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. Whistleblower è, letteralmente, colui che suona il fischietto, vale a dire il "Segnalante": colui che effettua la segnalazione di violazioni, da cui deriva, per l'appunto, il termine Whistleblowing.

2. Qual è lo scopo della Procedura Whistleblowing adottata da Villa Erba?

Lo scopo della Procedura Whistleblowing è quello di:

- garantire un'adeguata gestione delle segnalazioni di illeciti, contribuendo alla trasparenza, alla prevenzione degli illeciti e alla protezione dei Segnalanti, nel rispetto delle normative vigenti;
- infondere nei dipendenti di Villa Erba e, in generale, nei Segnalanti la consapevolezza di non subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, in seguito a una segnalazione;
- individuare i canali interni di Segnalazione adottati da Villa Erba, nonché il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

La Procedura fa parte del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Villa Erba e risponde ai requisiti del D. Lgs 231/01, nonché del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 ("Decreto Whistleblowing"), che richiedono l'istituzione di canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare.

3. Come posso effettuare una segnalazione?

La Procedura prevede i seguenti canali di segnalazione:

- **in forma scritta**, tramite l'apposita piattaforma informatica "Comunica Whistleblowing" (la "Piattaforma"), di cui Villa Erba si è dotata, accedendo dal seguente link: <https://www.villaerba.it/it/trasparenza>.
- **in forma scritta**, mediante lettera cartacea inviata per posta ordinaria all'indirizzo Gestore Segnalazioni Whistleblowing – RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – VILLA ERBA S.P.A., Largo Luchino Visconti, 4 Cernobbio (22012 - CO).
- **in forma orale**, sempre attraverso la Piattaforma "Comunica Whistleblowing", accedendo dal medesimo link <https://www.villaerba.it/it/trasparenza>, registrando un messaggio vocale nell'area dedicata a questo tipo di segnalazioni.

Per conoscere meglio le modalità di utilizzo della Piattaforma e per sapere come inviare correttamente una Segnalazione in formato cartaceo, si rimanda alla Procedura Whistleblowing. Si ricorda comunque che la segnalazione può essere effettuata anche mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni.

4. Che cosa si può segnalare?

Possono essere segnalati tutti quei comportamenti, atti od omissioni, contrari a norme di legge, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A titolo di esempio, possono essere oggetto di segnalazione condotte illecite che integrino reati quali corruzione (pagamento di una somma di denaro ad un pubblico ufficiale per ottenere un indebito vantaggio in favore della Società) ovvero comportamenti o situazioni contrarie al Codice Etico di Villa Erba.

Al contrario, sempre a titolo di esempio, non possono essere utilizzati i canali di Segnalazione Whistleblowing per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro.

Per avere un quadro più completo ed esaustivo di ciò che può essere o meno oggetto di Segnalazione, si rimanda alla Procedura Whistleblowing adottata da Villa Erba.

Ad ogni modo, Il contenuto della Segnalazione è libero, ma al fine di agevolare le indagini, è opportuno inserire i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante (a titolo esemplificativo, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione, se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti responsabili dei fatti segnalati, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5. Chi può effettuare una segnalazione attraverso uno dei canali precedentemente descritti?

Possono effettuare una Segnalazione tutti i dipendenti di Villa Erba (incluso il personale a tempo determinato e a contratto), i dirigenti, i consulenti, il personale in stage, i candidati a posizioni lavorative, i collaboratori, i fornitori, i partner, i clienti, i volontari e gli azionisti, purchè la Segnalazione riguardi delle violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vale a dire nell'ambito di una relazione qualificata tra il Segnalante e Villa Erba, che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

6. Chi gestirà la segnalazione?

Villa Erba ha incaricato e nominato una terza parte esterna alla Società che agirà quale “Gestore delle Segnalazioni” e avrà il compito di analizzare il contenuto delle Segnalazioni e darvi seguito, secondo le modalità prescritte nella Procedura Whistleblowing.

7. In quanto tempo viene dato riscontro al Segnalante?

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, mediante piattaforma o altro mezzo idoneo, circa la Segnalazione ricevuta con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla stessa, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del Decreto Wistleblowing.

8. Sono ammesse ritorsioni in caso di segnalazione?

Chi effettua una Segnalazione non dovrà subire conseguenze. Infatti, nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di qualunque atto ritorsivo, inteso come qualsiasi comportamento, anche solo tentato o minacciato, che viene posto in essere in ragione della Segnalazione e che può provocare al Segnalante un danno ingiusto. Ogni segnalazione sarà investigata e gestita con la massima cura al fine di proteggere la privacy del Segnalante e prevenire ritorsioni.

Attenzione però, la Segnalazione deve essere effettuata in buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore, il decoro personale e/o professionale della persona oggetto di Segnalazione.

9. È possibile fare una segnalazione anonima?

Sì, è possibile effettuare una segnalazione in forma anonima ancorché sarebbe preferibile che il Segnalante fornisca il proprio nominativo al fine di consentire a chi svolge le attività di verifica di ottenere maggiori informazioni.

10. E' garantita la riservatezza del segnalante?

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità è tutelata in tutte le fasi del procedimento relativo alla Segnalazione. Pertanto, tali informazioni non possono essere rivelate, senza l'espreso consenso del Segnalante, a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine.

L'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità del Segnalante, sull'oggetto della Segnalazione e sull'identità del Segnalato riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della Segnalazione.